



ALL. 1

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato " Codice del Terzo settore") e ss. mm., un'associazione avente la seguente denominazione: "LUDICAMENTE APS" , da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Altopascio e con durata illimitata.

ART. 2

(Attività di interesse generale)

L'associazione non ha scopo di lucro e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della seguente attività di interesse generale, così come indicata nella dicitura della lett. "i", del c. 1, dell'art.5, del Codice del Terzo settore:

"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale"

L'associazione, attraverso l'azione programmata dei propri volontari, si adopererà per avviare e stabilizzare incontri centrati sul gioco quale strumento di socializzazione e responsabilizzazione, al fine di promuovere la "pratica ludica" come componente fondamentale (a) della crescita cognitiva ed emotiva individuale e (b) della dinamica comunitaria aggregativa tra persone differenti tra loro, quanto a caratteristiche fisiche e psichiche.

L'impegno sociale sarà volto, in particolare, alla promozione del "gioco educativo", vale a dire quel gioco che si concretizza in un'attività ludico-ricreativa dall'alto profilo cognitivo, creativo, di socializzazione e di inclusività. La presenza di un insieme di regole e di scopi socializzati tra i vari partecipanti, oltre a favorire la percezione del "ruolo" rispetto ad un gruppo, stimolerà la razionalità, la creatività, la sperimentazione e l'apprendimento.

Tipicamente, si fanno rientrare nel novero del "gioco educativo": il gioco da tavolo, di carte, di ruolo, di società, di simulazione e similari, mentre sono escluse tutte quelle forme di gioco contrarie alle leggi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 3

(Finalità ed attività)

L'associazione, all'interno della attività di interesse generale così come indicata nel precedente articolo, ha quale scopo fondante quello di creare nella comunità di riferimento una "cittadinanza del gioco educativo" attraverso lo svolgimento principalmente di tre attività sociali:

- promozione, diffusione ed affermazione della cultura ludica facendone conoscere tutte le differenti accezioni, i possibili sviluppi e le potenzialità quanto ad elemento di inclusione sociale;

- avvio di specifici momenti di aggregazione ludica, finalizzati alla moltiplicazione ed al rafforzamento delle relazioni interpersonali, a partire dalle nuove generazioni;
- stimolo alla formazione di gruppi di gioco anche negli ambiti esterni alla stessa associazione.

Le suddette attività sociali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, troveranno concreta attuazione attraverso:

- organizzazione, con una cadenza regolare, di momenti di incontro ed eventi che consentano di sviluppare la passione per il gioco educativo, fornendo, se possibile, i relativi giochi;
- promozione di momenti di aggregazione e gioco in ambiti privati e pubblici come scuole, biblioteche, ospedali, centri diurni, comunità e similari;
- organizzazione, anche con il supporto degli operatori commerciali del settore, di tornei di gioco educativo, in particolare giochi in scatola e puzzle;
- strutturazione, in collaborazione con gli operatori del settore, di progetti ludici, pedagogici e socioculturali finalizzati alla conquista del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva in tale ambito, oltreché un laboratorio del gioco in scatola;
- progettare percorsi ludici legati al gioco educativo al fine di promuovere il confronto e l'inclusione all'interno e tra le generazioni e per prevenire le nuove forme di ludopatia;
- promozione presso le scuole dell'applicazione del mattoncino Lego nella didattica, così da farlo diventare valido strumento ausiliario per la spiegazione e l'apprendimento di alcuni principi fondamentali appartenenti alle principali materie di insegnamento, come la matematica, la chimica e l'italiano;
- supporto alla progettazione ed alla realizzazione di attività mirate alla promozione di eventi ludico-ricreativi;
- produzione e diffusione di materiale informativo e formativo che promuova il pensiero critico al fine di incentivare la riflessione e la diffusione della cultura del gioco educativo;
- organizzazione e partecipazione a corsi, seminari, convegni, manifestazioni, fiere, festival ed eventi in genere che facilitino l'avvicinarsi al mondo del gioco educativo ed a tutte quelle attività che rappresentano occasioni di aggregazione e confronto;
- collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con enti del terzo settore la cui azione si svolga nelle aree di intervento socioculturale e di affermazione del diritto al gioco educativo;
- creazione di specifici video tutorial sui giochi in scatola da pubblicare su social networks dedicati, curati dall'associazione;
- promozione della formazione del volontariato in ambito ludico-ricreativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Gli associati dell'associazione si distinguono in:

- fondatori: quegli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
- ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e sono in regola con il versamento della eventuale quota annuale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, vale a dire non inferiore a 7 persone fisiche od a 3 Associazioni di Promozione Sociale.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore a quello stabilito dovrà essere integrato entro un anno, ai sensi e per gli effetti della normativa di settore

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo d'amministrazione una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo d'amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo d'amministrazione stesso, nel libro degli associati.

L'Organo d'amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo d'amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della motivazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso la seguente modalità:

(a) richiesta scritta e debitamente sottoscritta da consegnare all'Organo d'amministrazione brevi manu o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;

(b) l'Organo d'amministrazione ha l'obbligo di soddisfare la richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della stessa.

La negata visione da parte dell'Organo d'amministrazione, formulata per iscritto sempre entro 15 giorni e consegnata al richiedente con le stesse modalità della richiesta, deve essere debitamente motivata e, comunque, riferirsi a comportamenti del richiedente che non rispettino il presente Statuto od impediscano il regolare svolgimento dell'attività sociale;

(c) avverso il diniego d'accesso dell'Organo d'amministrazione è ammesso ricorso entro 15 giorni dal diniego stesso all'Assemblea degli associati che si pronuncerà nella prima seduta utile.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale se prevista dall'Assemblea degli associati secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini previsti sempre dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, contenuti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo d'amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato interessato da deliberazione di esclusione può entro 30 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibererà in occasione della prima riunione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le eventuali somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se previsto.

ART. 8

(Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea, i nuovi associati acquisiscono il diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Nel caso in cui si tratti di adunanza in modalità videoconferenza, prevista ed ammessa dal presente Statuto a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati partecipanti e sia garantito il loro diritto di voto, l'indicazione del luogo dovrà essere sostituita con quella della piattaforma social

utilizzata, con l'aggiunta delle indicazioni relative alle modalità di collegamento all'adunanza virtuale ed alle modalità di riconoscimento degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti dell'Organo d'amministrazione e dell'eventuale Organo di controllo;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(Svolgimento dei lavori dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra gli associati, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

(Organo d'amministrazione)

L'Organo d'amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea degli associati per la durata di 3 anni.
La maggioranza degli amministratori sono scelti dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo d'amministrazione.
Nella sua prima adunanza l'Organo d'amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
Tutte le suddette cariche, fatta eccezione per quella del Presidente, possono essere anche ricoperte da un'unica persona.
L'Organo d'amministrazione è convocato dal Presidente, anche in modalità videoconferenza, rispettando, in questo caso, le medesime modalità indicate in relazione all'adunanza dell'Assemblea degli associati, garantendo in particolar modo la verifica dell'identità degli amministratori e l'espressione del loro diritto di voto, ogni volta che si ritenga necessario e, comunque, non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e, se previsto dall'Assemblea degli associati, in ordine a quello preventivo.
L'Organo d'amministrazione può essere convocato anche da due terzi dei Consiglieri dietro richiesta motivata.
L'Organo d'amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo d'amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Organo d'amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo d'amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea degli associati, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente, nominato sempre in seno all'Organo d'amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'eventuale Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere nominato quando per due esercizi consecutivi si verifichino due delle seguenti condizioni:
a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b. ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000,00 euro;

e dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. 010Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

L'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art 31 del Codice del Terzo Settore, vale a dire se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

2. ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.2200.000 euro;

3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;

oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale consuntivo entro il 31 dicembre e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dall'Organo d'amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 2 mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo d'amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per ragioni di trasparenza e buona amministrazione, l'Assemblea degli associati può disporre l'obbligo di predisposizione da parte dell'Organo d'amministrazione anche del bilancio di previsione, indicando il termine di predisposizione da parte di quest'ultimo e di approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, nonché del bilancio sociale delle attività svolte e di quelle che si intendono svolgere.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo d'amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo d'amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, del DPR. 445/00, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori è necessario far riferimento all'art. 16, del Codice del Terzo Settore.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



[Handwritten signatures and initials on the right margin]